

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI ANTONIO, BARBATO, NAPOLITANO, RODOTÀ, OCCHETTO, MINUCCI, BASSANINI, BARBERA, BOCCHI, BOTTARI, CANNELONGA, CIANCIO, CODRIGNANI, COMINATO, GRADI, GROTTOLA, GUALANDI, MASINA, PERNICE, PETROCELLI, PROIETTI, RICCARDI, RIDI, RONZANI, SCARAMUCCI GUAITINI, SERRI, VACCA

Presentata il 3 febbraio 1984

Regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI — Al punto a cui è giunto il sistema radiotelevisivo nazionale riteniamo indispensabile intervenire per una modifica e un aggiornamento di alcune delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, che regola il servizio pubblico, anche se non riteniamo validi i giudizi ricorrenti da parte di diversi esponenti politici e di dirigenti dell'azienda i quali considerano che la crisi della RAI sia essenzialmente da attribuire ai « lacci e laccioli » imposti dalla legge di riforma.

A nostro giudizio tale crisi è da fare risalire all'intreccio perverso che si è determinato tra la pratica « spartitoria » perseguita dai maggiori partiti di Governo — che ha delegittimato il servizio pubblico presso larghi settori dell'opinione pubblica a causa di un'informazione spesso di parte o ossequiosa al potere — e una gestione aziendale appesantita da lo-

giche ministeriali e burocratiche, più attente agli equilibri di potere che alle dinamiche imprenditoriali, incapace di utilizzare appieno il grande patrimonio di professionalità di cui l'azienda dispone.

Comunque per noi la legge n. 103 non rappresenta certo un orizzonte invalicabile. Quindi può e deve essere modificata. La stessa centralità del servizio pubblico è oggi da noi pensata in modo diverso dal passato. Essa si può affermare essenzialmente per la sua capacità di essere strumento reale di rispetto del pluralismo e di ampliamento della democrazia e nel contempo per la sua efficienza produttiva: condizioni da cui siamo ben lontani oggi.

Ciò che però riteniamo irrinunciabile è l'attribuzione al Parlamento della responsabilità per la formulazione degli indirizzi generali e la vigilanza del loro

rispetto. Questa è una delle condizioni essenziali che consentono, per la stessa Corte costituzionale, la riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale, a garanzia che tale servizio pubblico, così delicato e preminente, sia sottratto all'uso di parte.

Pare qui opportuno ricordare ai colleghi quanto ebbe ad affermare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974, sentenza che fu decisiva per indurre il Parlamento a riformare la legislazione allora esistente per le trasmissioni radiotelevisive. « La Corte ... ritiene che la legge debba almeno prevedere: a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività ...; c) che per la concretizzazione di siffatte direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale ... ».

Indubbiamente il comportamento quotidiano della RAI dimostra che tale sistema di controllo è stato fin qui insufficiente. Né è riuscito ad impedire le prevaricazioni della maggioranza. Si tratta quindi di renderlo più efficace, più trasparente, tale da rappresentare una garanzia reale di democrazia per l'intera opinione pubblica, liberandolo dalle ambiguità che consentono ad alcuni di appropriarsi di un bene di tutti, non certo di stravolgerlo o cancellarlo. Per questo nella nostra proposta ci muoviamo cercando di rendere più netti e distinti i rapporti tra livelli di indirizzo e controllo, propri del Parlamento, rendere i meccanismi di nomine chiari, oggettivamente valutabili, e responsabilità di gestione e organizzazione aziendale, che debbono essere affidati al *management*, liberato da insopportabili subordinazioni politiche.

La soluzione che offriamo con questa nostra proposta vuole contribuire alla de-

finizione di nuove regole democratiche, per superare una situazione divenuta insostenibile. Non abbiamo la pretesa che questa nostra sia l'unica soluzione possibile. Sappiamo che altri si muovono con diverse ipotesi. Siamo aperti al confronto. Ma riteniamo indispensabile che ciascuno faccia uno sforzo per mettere in chiaro le proprie idee e calarle nella sede istituzionale, il Parlamento, che può consentire, mediante un dibattito pubblico, di trovare soluzioni adeguate alla rilevanza dei problemi.

Onorevoli colleghi, nel giugno 1976 la Corte costituzionale dichiarava la legittimità dell'iniziativa privata nel campo della diffusione radiofonica e televisiva in ambito locale, e raccomandava l'urgenza di una legislazione adeguata che ai privati fissasse regole chiare di diritti e doveri.

A tutt'oggi tale normativa di legge è affatto assente. Nel frattempo le cose si sono sviluppate in modo tumultuoso. Non è necessario ricordare ai colleghi lo svolgersi negli anni di una siffatta realtà che è ben presente a tutti, e di cui noi stessi siamo stati partecipi.

Più utile è ricordare il punto a cui oggi si trova il sistema radiotelevisivo nazionale, che è ormai luogo comune chiamare misto.

Accanto alla RAI, servizio pubblico, regolato dalle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, è ormai consolidata una forte presenza dell'iniziativa privata. Essa, rispetto gli inizi di otto anni fa, ha cambiato qualità. Non più il fiorire di mille antenne, di attività spesso spontanee e entusiaste, ma l'affermazione di nuove imprenditorialità organizzate e consapevoli, capaci di affrontare scelte di investimenti e movimenti finanziari dell'ordine di diverse decine di miliardi.

L'iniziativa privata nel campo televisivo appare ormai dominata da alcune reti che operano su scala nazionale, quindi in dimensioni che vanno ben oltre quelle legittimate nel 1976 dalla Corte costituzionale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'affermazione di alcune di queste reti televisive nazionali è tale da contendere il primato della RAI per quanto concerne l'utenza di telespettatori.

Le indagini condotte da organismi specializzati negli ultimi mesi del 1983 danno infatti le seguenti risultanze:

Novembre (in milioni di telespettatori, nella fascia oraria dalle ore 12 alle 24).

Raiuno	4,7
Raidue	1,7
Canale 5	3,5
Italia 1	1,8
Retequattro	1,6

Dicembre (in milioni di telespettatori, nella fascia oraria dalle ore 20,30 alle 23).

Raiuno	8,4
Raidue	3,1
Canale 5	6,7
Italia 1	3,9
Retequattro	3,9

Tali indici di ascolto vanno indubbiamente accolti con cautela, la loro scientificità è dubbia. Tuttavia rappresentano stime approssimative indicative della realtà.

Semmai l'inseguirsi del balletto delle cifre sugli indici di ascolto cui stiamo assistendo pone l'interrogativo se non sia opportuno favorire il formarsi di un istituto autonomo al di fuori delle parti, finanziato con una percentuale prelevata sulle quote pubblicitarie, che accerti obiettivamente tali indici di ascolto, avvalendosi delle più moderne tecnologie. Tale istituto, che può nascere anche al di là di una prescrizione di legge, potrebbe essere utile per regolare il mercato pubblicitario e garantire sia gli utenti che le imprese.

Il mercato degli investimenti pubblicitari ha conosciuto in Italia nell'ultimo decennio un sensibile incremento, tale da portare la sua percentuale rispetto al pro-

dotto interno lordo ad avvicinarsi alle medie dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tale espansione è dovuta in buona misura al dinamismo della emittenza radiotelevisiva privata, all'affinarsi delle sue capacità imprenditoriali.

Tuttavia l'insieme dei dati, la stessa distribuzione dei flussi finanziari derivati dalla pubblicità sull'insieme dei mezzi della comunicazione sociale, evidenziano l'emergere di posizioni dominanti, il formarsi di veri e propri oligopoli privati nel campo delle nuove comunicazioni, che la Corte costituzionale ha sempre richiamato all'attenzione del legislatore come pericoli da prevenire e contrastare.

È cresciuto negli anni il consumo di televisione. Sono ormai una realtà solida e irreversibile le emittenti radiotelevisive private. Ma indubbiamente è anche in atto un processo di concentrazione oligopolistica, sempre più spregiudicato e « protetto ». Non è che siano scomparse le molteplici iniziative che caratterizzano al suo sorgere l'emittenza privata. La realtà rimane complessa, varia. Vi è anche chi tenta ancora di non accettare ciò che appare ineluttabile e promuove iniziative nuove.

Ma le emittenti che agiscono in ambito locale, che si sforzano di conservare una propria identità, incontrano sempre maggiori difficoltà, vedono inaridirsi le possibilità di risorse economiche provenienti dal mercato pubblicitario. Più il tempo passa senza regole, più il cappio si stringe attorno a tante emittenti radiotelevisive private.

In conseguenza di tale andamento delle cose si è assistito a un vertiginoso aumento degli acquisti di produzioni straniere, soprattutto americane e giapponesi. Si è assistito ad una corsa tumultuosa all'accaparramento di films, di telefilms, *cartoons*, ecc., che ha provocato assurde impennate dei prezzi. Ciò ha avuto per la stessa RAI conseguenze niente affatto positive, mettendone a nudo le debolezze produttive e spingendola nel vortice degli acquisti all'estero e della rincorsa all'aumento dei prezzi.

A formare il debito nazionale con l'estero ormai concorre anche l'importazione di immagini. L'invasione di tali produzioni straniere provoca conseguenze negative preoccupanti nel tessuto culturale nazionale. Né può sottacersi che l'inframmettezza del messaggio pubblicitario nei singoli programmi, la sua priorità, produce modifiche incisive nella natura stessa del messaggio che i media diffondono.

Non si tratta di reagire con atteggiamenti moralistici o tentazioni autarchiche. Tuttavia non si può non interrogarsi su quale futuro attende un paese che progressivamente e supinamente si assuefa ad una perdita o ad una caduta della propria identità culturale. No all'autarchia, quindi. Ma capacità di essere presenti sui mercati internazionali, con la nostra produzione, con la nostra identità. Cosicché la conoscenza, il consumo di produzioni straniere non rischierà di apparire un limite, una subordinazione, bensì uno dei modi di essere di un paese vivo, moderno estremamente libero e consapevole.

Siamo la nazione in Europa con il più vasto, complesso, sistema radiotelevisivo, pubblico e privato. Rischiamo di essere la nazione più subordinata all'invasione dei prodotti stranieri, meno capace di essere presente con iniziative proprie, proiettate in una visione europea, in uno dei campi fondamentali dell'innovazione tecnologica, produttiva ed occupazionale.

Ecco perché bisogna reagire, non subire ulteriormente siffatta situazione di caos.

Regolamentare per legge l'emittenza radiotelevisiva privata è urgente e necessario per dare ordine al sistema, per renderlo produttivo, per consentirne un governo democratico.

Quando sottolineiamo l'urgenza di un tale obiettivo non muoviamo da alcuna considerazione punitiva nei confronti dell'iniziativa privata nel campo radiotelevisivo, né ci condiziona alcun pregiudizio ideologico. Accettiamo pienamente il sistema misto radiotelevisivo che vede accanto al servizio pubblico, che deve

mantenere la sua centralità, un dispiegarsi di emittenti private economicamente solide, capaci di produrre, di divertire, di informare, realmente autonome e indipendenti.

Ci muoviamo con la medesima coerenza che ci ha guidato nel lungo cammino per affermare la legge per l'editoria: trasparenza della proprietà, svincolo da condizionamenti esterni, palesi o occulti, superamento di ogni assistenzialismo, rigorose norme antimonopolio.

Tre grandi punti di riferimento determinano il nostro orientamento e le nostre scelte.

Il sistema misto:

a) va regolamentato da norme legislative ispirate a principi generali di crescita della democrazia, che già si trovano nelle sentenze della Corte costituzionale dal 1960 ad oggi, che consentano il loro aggiornamento di fronte al rapido evolversi delle scienze e delle tecniche, e diano a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, certezze ed uguaglianza di diritti e doveri;

b) va pensato in termini produttivi, come segmento di una società moderna che allarga il campo delle produzioni avanzate e di nuovi consumi, che della conoscenza e della informazione fa cardine per nuovi orizzonti di sviluppo; che stimola energie, iniziative, impegni che aprano spazio a nuove occupazioni, a nuovi lavori rivolti soprattutto ai giovani con alta scolarizzazione, spazi di occupazione e lavoro né assistito né burocratizzato, ma dove possano dispiegarsi le maggiori potenzialità creative dell'individuo;

c) esige una governabilità fondata su chiare garanzie democratiche, che assicurino il rispetto e la valorizzazione del pluralismo sociale, politico, ideale; che riconosca i diritti degli individui singoli ed organizzati, che impedisca il formarsi di oligarchie di potere, che faciliti la dialettica critica fra società e potere.

A tali linee generali abbiamo cercato di far corrispondere la proposta di legge che qui presentiamo.

Essa, senza avere la pretesa di essere una legge di sistema in sé compiuta ed organica, tenta di affrontare unitariamente sia le innovazioni necessarie per il servizio pubblico, sia i problemi di regolamentazione delle emittenti private.

La proposta di legge è strutturata in tre titoli.

Il titolo I definisce i principi generali cui deve ispirarsi il sistema radiotelevisivo e la disciplina delle frequenze.

Nell'articolo 1 si definisce il sistema misto: riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale, essenzialità e preminenza del servizio pubblico, legittimità dell'iniziativa privata.

L'articolo 2 detta i fini cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo e la responsabilità di indirizzo e vigilanza del Parlamento.

L'articolo 3 definisce l'ambito locale e regionale in cui può svolgersi l'iniziativa privata radiotelevisiva, e riconosce che possano aversi trasmissioni di programmi in contemporanea su più emittenti operanti in ambiti locali diversi mediante interconnessione via etere o via cavo. Si è ritenuto opportuno limitare tale diritto in termini di orari, non tanto per imporre « ingessature » all'iniziativa privata, ma per assicurare il radicamento nelle realtà locali, come garanzia indispensabile per evitare le tendenze alle concentrazioni oligopolistiche e al formarsi di posizioni dominanti in un settore tanto delicato ed essenziale per la vita democratica quale è quello della comunicazione sociale.

Non si è ritenuto invece né opportuno né praticabile porre vincoli o differenziazioni normative fra ciò che è informazione e ciò che non lo è.

Nei principi generali si è ritenuto utile inserire con l'articolo 4 la normativa riguardante il diritto di rettifica, mirante alla tutela dell'individuo, valido per tutto il sistema televisivo sia pubblico che privato, con una norma analoga a quella sancita nella legge per l'editoria.

I successivi articoli del titolo I riguardano l'uso dell'etere (piano delle frequenze, loro assegnazione, ecc.) partendo dal-

l'affermazione di principio che l'etere è un bene pubblico. Particolare attenzione intendiamo richiamare sull'articolo 9 nel quale si stabilisce che l'interconnessione tra emittenti private deve avvenire con mezzi pubblici, mediante specifiche convenzioni.

Il titolo II concerne le modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Il senso generale è quello di equilibrare le esigenze di garanzia democratica che il servizio pubblico deve rispettare, con quella di consentire ad esso una maggiore dinamicità aziendale, al fine di renderlo struttura produttiva capace di affrontare la sfida del mercato. Per questo si è cercato di meglio definire i compiti propri della Commissione parlamentare, del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo, della Direzione generale, in conformità con l'orientamento che abbiamo cercato prima di illustrare. Per noi occorre ricondurre la RAI ad unità di direzione aziendale. L'attuale divisione in reti e testate non garantisce affatto il pluralismo e la completezza dell'informazione, semmai esaspera solo la pratica della « lottizzazione » e l'inefficienza produttiva. Occorre allora cercare nuove soluzioni. Il Consiglio della RAI e la Direzione generale devono essere lasciati pienamente responsabili, ciascuno secondo le specifiche e distinte competenze, di dirigere l'azienda, di organizzarla e di gestirla, al fine di conseguire i fini e gli obiettivi che al servizio pubblico sono fissati dalla legge, dagli indirizzi della Commissione parlamentare, dalla convenzione con lo Stato.

A tal fine si propone con l'articolo 12 una più puntuale definizione dei compiti della Commissione parlamentare; con l'articolo 14 una nuova e più precisa configurazione al Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo, innovandone la composizione nel numero e nei meccanismi di elezione; con l'articolo 15 una normativa completamente innovativa per la Direzione generale. Altresì si propone con l'articolo 17 una modifica profonda dell'articolo 13 della legge n. 103.

Altra modifica rilevante è quella proposta dall'articolo 18 all'articolo 21 della

legge n. 103, quello che prescrive il complesso meccanismo attraverso cui ogni anno la Commissione parlamentare deve fissare il tetto massimo degli introiti pubblicitari per la RAI.

La *ratio* che ispirò quell'articolo derivava dall'indicazione espressa dalla Corte costituzionale nel 1974 di tutelare i giornali. Ma la realtà delle televisioni private ha reso superata, sempre meno praticabile, tale norma. La preoccupazione di tutelare l'editoria stampata non inaridendone una fonte di flussi finanziari essenziale rimane, anzi si accentua, come ha ancora di recente testimoniato il Garante della legge dell'editoria. Occorre trovare soluzioni nuove, ancora del tutto nebulose.

Il titolo III definisce le norme che regolano l'iniziativa privata. Nel capo I, con gli articoli dal 19 al 22 si definiscono gli organi di pianificazione, di gestione e di controllo dell'iniziativa privata, prevedendo la costituzione di un Comitato nazionale per la radiodiffusione, che diviene l'autorità amministrativa del settore privato.

Nel capo II, con gli articoli dal 23 al 40 si tende a disciplinare l'iniziativa privata e il regime di concorrenza. Si è mirato essenzialmente ad individuare una normativa *antitrust* analoga a quella sancita dalla legge per l'editoria. Quindi limiti nella acquisizione delle licenze, obblighi di trasparenza per la proprietà, definizione dei rapporti fra proprietà delle emittenti e concessionarie di pubblicità, limiti alla pubblicità, ecc. Una concessionaria di pubblicità non può avere contratti in esclusiva con più di una emittente in ciascun ambito locale.

Si è cercato altresì di individuare norme che stimolino la produzione del sistema privato. E stimolino sia la produzione di carattere nazionale, prevedendo consorzi, forme di coproduzione, legittimando e regolando le trasmissioni in contem-

poranea mediante interconnessione, sia la produzione locale.

A tal fine si è fissata una quota di produzione originale articolata tra il 20 e il 30 per cento. Per le medesime ragioni si è ritenuto opportuno inserire una normativa riguardante la trasmissione delle opere cinematografiche con l'obiettivo di favorire la produzione nazionale ed europea, senza cadere in tentazioni autarchiche, di salvaguardare il diritto dell'autore all'integrità della propria opera, di tutelare i diritti dei minori.

Nell'articolo 33 poi si definiscono le norme di comportamento delle emittenti radiotelevisive private nel corso delle campagne elettorali, almeno per ciò che concerne le trasmissioni a pagamento.

I successivi articoli del capo III prescrivono le sanzioni in caso di violazione della legge, nonché le norme finali e transitorie.

Questo è, nell'essenziale, la proposta di legge che i deputati comunisti e della Sinistra Indipendente presentano alla Camera e sollecitano all'attenzione dei colleghi.

Naturalmente non vi è in noi la presunzione di aver dato risposte a tutti i problemi. Anche se l'articolato è corposo, siano consapevoli che restano questioni non affrontate e che le stesse soluzioni da noi indicate non sono le uniche possibili.

Nell'insieme tuttavia riteniamo che questa proposta, che presentiamo alle valutazioni della Camera dei deputati, sia valida anche perché la consideriamo una proposta *in itinere*. Restiamo quindi disponibili al confronto, aperti alle proposte che proverranno da altre parti, per ricercare, data la complessità della questione, tutti i possibili punti di accordo.

Ciò che riteniamo ormai intollerabile è che si prolunghi una situazione di illegalità, in quanto essa non potrebbe che portare, e probabilmente in tempi brevi, in condizioni disastrose l'intero sistema radiotelevisivo nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI.
VINCOLI INTERNAZIONALI.
DISCIPLINA DELLE FREQUENZE.

ART. 1.

(Principi generali).

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dai seguenti:

« La diffusione circolare di programmi radiofonici su scala nazionale via etere e via filo e di programmi televisivi su scala nazionale via etere o via cavo o per mezzo di satellite e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'attività di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi via etere o via cavo può essere altresì esercitata da privati alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto dell'interesse generale ad evitare concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche.

La libertà di espressione, il diritto dei cittadini ad una libera informazione, il pluralismo delle tendenze religiose politiche culturali e sociali costituiscono i principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare di cui ai commi successivi può essere chiamata a valutare la corrispondenza del sistema radiotelevisivo nazionale ai principi di cui al comma precedente, trasmettendo apposite relazioni al Parlamento ».

ART. 2.

(Il servizio pubblico radiotelevisivo).

I commi secondo, terzo, dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975 n. 103 sono sostituiti dai seguenti:

« L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Per il loro conseguimento valgono le norme di cui alla presente legge.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al presente articolo e dei principi di cui al comma precedente, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e la legge 23 agosto 1948, n. 681 ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La Commissione opera secondo un proprio regolamento interno, emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanente è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della presente legge ».

ART. 3.

(Le emittenti radiotelevisive private).

Le imprese private radiofoniche e televisive possono diffondere i propri programmi in ambito locale.

L'ambito locale deve comprendere un bacino di utenza sufficiente per assicurare potenzialmente una equilibrata gestione economica e la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'ambito locale non può comunque eccedere, per le emittenti televisive, il territorio della regione in cui hanno sede i relativi impianti, e, per le emittenti radiofoniche, il territorio della provincia.

Sono ammesse trasmissioni di programmi in contemporanea mediante collegamenti via cavo o via etere tra emittenti radiofoniche o televisive che operano in ambiti locali diversi, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 9, purché avvengano per non più di sei ore giornaliere, di cui non più di due ore possono essere comprese tra le ore 19 e le ore 22 per le trasmissioni televisive e tra le ore 7 e le ore 12 per le trasmissioni radiofoniche.

ART. 4.

(Rettifica).

I soggetti di cui siano state trasmesse le immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni lesive della loro dignità o contrarie a verità, hanno diritto di chiedere al responsabile dei programmi che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Il responsabile dei programmi è tenuto a disporre dell'effettuazione della rettifica entro 24 ore dalla richiesta.

La rettifica deve essere trasmessa, ove è possibile, nell'ambito del medesimo programma che vi ha dato causa, e in ogni caso nella stessa fascia oraria del programma stesso. Essa deve fare esplicito riferimento al programma stesso. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la rettifica non sia stata trasmessa secondo le modalità di cui al comma precedente, l'avente diritto può chiedere al pretore che sia ordinata la trasmissione ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

La mancata o incompleta osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da 3 milioni a 5 milioni di lire.

ART. 5.

(Accordi internazionali).

Gli accordi internazionali inerenti alla radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa il Parlamento circa gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato.

ART. 6.

(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).

L'etere è bene pubblico.

In conformità con il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile i quali, entro 30 giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche a quelle parti del piano che riguardano i settori di propria competenza.

Qualora i Ministri competenti intendano apporre il segreto di Stato, si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il piano è deliberato dal Consiglio dei ministri, ed è trasmesso al Parlamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, rende operativo il piano non prima di trenta giorni dalla data di trasmissione al Parlamento.

Il piano deve indicare la banda di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione, nonché quelle disponibili per le emittenti private di cui alla presente legge.

Il piano è aggiornato ogni 5 anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

ART. 7.

(Obiettivi del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione).

Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione deve garantire:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo una presenza su tutto il territorio nazionale tale da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso, indicati nella legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) alle emittenti private la possibilità di effettuare trasmissioni entro l'ambito locale in cui ciascuna opera, in modo che sia assicurata la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio od oligopolio, e siano definiti i bacini di utenza idonei a consentire l'economicità della gestione;

c) gli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, una presenza comunque subordinata al soddisfacimento delle esigenze di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 8.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive. - Procedimenti).

Nel rispetto degli obiettivi indicati nell'articolo precedente il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per le radiodiffusioni, redige un piano di massima di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive con l'indicazione del numero e delle caratteristiche degli ambiti locali ipotizzati e lo trasmette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esprimere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, il proprio avviso sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse di ambiti in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse

possono altresì, d'intesa tra loro, proporre ambiti locali comprendenti territori confinanti.

Qualora il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Comitato nazionale per le radiodiffusioni non accolgano le proposte di variazione delle regioni e delle province autonome, sono tenuti a motivare il diniego.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sottopone al Comitato nazionale per le radiodiffusioni il piano di assegnazione delle frequenze agli impianti del servizio pubblico e delle emittenti private.

Il piano di assegnazione delle frequenze è approvato, su conforme deliberazione del Comitato nazionale per le radiodiffusioni, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

La potenza effettiva irradiata deve essere quella strettamente necessaria a coprire l'area assegnata.

Gli impianti trasmettenti radiofonici possono essere soltanto a modulazione di frequenza.

Per completare la copertura dell'area di utenza può essere autorizzato l'uso di ripetitori e di ponti radio.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato. La durata delle concessioni e gli obblighi del titolare sono stabiliti in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

ART. 9.

(Opere di pubblica utilità).

Gli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere dichiarate, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Per i collegamenti di telecomunicazione, ivi compresi quelli necessari a realizzare collegamenti tra emittenti su scala interregionale, nazionale e internazionale, devono essere utilizzati mezzi delle reti pubbliche o di concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni mediante specifiche convenzioni tra i soggetti interessati e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Comitato nazionale per le radiodiffusioni.

ART. 10.

(Aggiornamenti periodici dei piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione).

I piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione devono essere aggiornati con le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8 con procedura stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Comitato nazionale per le radiodiffusioni, tenendo conto delle rinunce, revoche ed eventuali nuove richieste e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 6.

TITOLO II.

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103.

ART. 11.

L'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi che ispirano il servizio pubblico radiotelevisivo;

2) controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

3) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui all'articolo 6 sulle richieste di accesso;

4) disciplina, sentita la concessionaria, le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale »;

5) riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

6) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

7) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

8) riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

9) elegge i componenti del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge;

10) elegge 8 membri del Comitato nazionale per le radiodiffusioni;

11) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, la direzione generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può altresì chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti ».

ART. 12.

I commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati.

ART. 13.

L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — Il Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da nove membri eletti dalla Commissione parlamentare.

Ciascun parlamentare può esprimere voti per non più di tre candidati.

Nei trenta giorni antecedenti la scadenza del Consiglio i gruppi parlamentari e i consigli regionali possono presentare alla Commissione parlamentare candidature corredate da specifici *curricula*.

Trascorsi tali termini la Commissione parlamentare procede sulla base delle indicazioni pervenute.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Il Consiglio nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti.

Il Consiglio esprime il gradimento alla nomina del direttore generale di cui al successivo articolo 11.

Al Consiglio spetta la direzione della società, salvo le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il Consiglio, su proposta della direzione generale, approva trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni su programmi trasmessi.

Il Consiglio indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta della direzione generale approva la definizione del preventivo annuo globale delle entrate, l'assegnazione annuale degli stanziamenti dei vari settori, la determinazione del piano annuale di massima delle programmazioni e degli investimenti e le modifiche generali dell'organizzazione.

Il Consiglio detta le norme generali, fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

La delibera di cui al comma precedente è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare.

Il Consiglio approva altresì, su proposte della direzione generale, gli incarichi di direzione delle varie articolazioni dell'azienda.

Il Consiglio, qualora verifichi che la gestione dell'azienda non corrisponde agli indirizzi generali e alle delibere dallo stesso approvate, propone, con maggioranza dei due terzi, all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale di cui al successivo articolo 11. »

ART. 14.

L'articolo 11 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — L'assemblea dei soci nomina il direttore generale.

Il direttore generale è responsabile della gestione del servizio radiotelevisivo e ne assicura lo svolgimento delle attività

e dei programmi in attuazione delle direttive del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. Il dissenso del direttore generale rispetto le delibere assunte è registrato a verbale ».

ART. 15.

L'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

ART. 16.

L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

a) assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla legge a regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) garantire la diffusione sull'intero territorio nazionale dei propri programmi;

c) garantire il diritto dei cittadini alla completezza dell'informazione, con una corretta rappresentazione delle molteplicità delle opinioni, con particolare attenzione alle idee, ai programmi, alle proposte anche alternative su cui vive e si alimenta il rapporto tra le maggioranze ed le opposizioni proprie di uno Stato democratico;

d) favorire uno sviluppo del servizio che lo ponga in grado di rappresentare la complessa realtà del paese, stabilendo rapporti efficaci con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, della cooperazione, delle forze della cultura, delle associazioni in cui si articola la società civile, con particolare attenzione ai diritti e ai problemi delle diverse minoranze;

e) garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

f) favorire il decentramento ideativo e produttivo dell'azienda, con particolare attenzione alle realtà regionali e locali, al fine di valorizzarne le energie e le capacità creative;

g) garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità;

h) assicurare le trasmissioni di programmi didattici, di integrazione scolastica, di educazione degli adulti, di divulgazione culturale e scientifica;

i) realizzare programmi tecnicamente adatti alla ricezione degli audiolibri.

Il Consiglio delibera, su proposta della direzione generale, sull'organizzazione dell'azienda al fine di rendere operative le indicazioni contenute nel comma precedente.

La direzione generale è responsabile della funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriali, librerie, discografiche, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in generale, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente priorità della concessionaria stessa ».

ART. 17.

L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — La pubblicità è ammessa nel servizio pubblico radiotelevisivo. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della presente legge e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il cinque per cento della durata delle trasmissioni sia televisive, che radiofoniche ».

TITOLO III.

DISCIPLINA DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA

CAPO I.

ORGANI DI PIANIFICAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DEL SISTEMA.

ART. 18.

(Comitato nazionale per le radiodiffusioni).

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per le radiodiffusioni.

Il Comitato è composto da:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che lo presiede;

b) sei membri designati dal Consiglio dei ministri;

c) otto membri nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge, con voto limitato (quattro candidati) sulla base di designazioni effettuate dalle regioni;

d) il presidente del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

e) il direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore generale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

I membri di cui alle lettere b) e c) debbono essere esperti in materie di telecomunicazioni, in materie giuridiche o economico-statistiche e non possono rivestire la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I membri di cui alle lettere d), e), f) e g) non hanno diritto di voto.

Per i membri di cui alla lettera c) ciascuna regione designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del Comitato, e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Trascorsi i termini la Commissione parlamentare procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed elegge nel suo ambito un vicepresidente secondo le norme del regolamento interno.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei Consigli regionali e delle province di Trento e Bolzano, di presidente di amministrazione provinciale e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia; l'incompatibilità si estende ai soggetti titolari, amministratori o dirigenti di imprese o società esercenti attività radiotelevisive, pubblicitarie o editoriali.

All'atto dell'accettazione della nomina i membri dipendenti dallo Stato, eccetto quelli di cui alle lettere d), e), f) e g) sono collocati automaticamente fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

Il Comitato dura in carica 5 anni.

ART. 19.

(Funzionamento del Comitato).

Presso il Comitato nazionale per le radiodiffusioni è istituito un ufficio di

segreteria composto da personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie ed ispettive, il Comitato si avvale degli uffici e del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può richiedere informazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti private e ad istituti pubblici di ricerca e può avvalersi dell'opera di esperti.

Il Comitato può altresì consultare le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province ed i comuni per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le deliberazioni concernenti i piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 8, il parere sul regolamento di cui all'articolo 42 e la nomina del vicepresidente sono adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART. 20.

(Attribuzioni al Comitato).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita i seguenti poteri:

a) approva il piano di assegnazione delle frequenze;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive;

c) delibera, sentiti i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di autorizzazione

relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese concessionarie di pubblicità radiofonica e televisiva;

e) esercita i controlli di cui all'articolo 41;

f) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla presente legge;

g) promuove d'intesa con le parti interessate, l'attivazione di meccanismi idonei a realizzare su basi obiettive, attendibili rilevazioni degli indici di ascolto;

h) svolge le altre funzioni previste nella presente legge.

Nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma precedente il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve essere conforme alla deliberazione del Comitato.

Tutti gli atti del Comitato nazionale per le radiodiffusioni sono pubblici salva la facoltà dei Ministri dell'interno e della difesa di richiedere che determinati atti siano mantenuti segreti.

Si osservano al riguardo, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 21.

(Relazioni al Parlamento).

Il Comitato nazionale per le radiodiffusioni predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della legge che trasmette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono formulare osservazioni.

La relazione del Comitato e le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono trasmesse alla Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la quale, anche con proprie valutazioni, le trasmette al Parlamento, quali parti integranti della relazione annuale di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

CAPO II.

RILASCIO DELLE LICENZE — OBBLIGHI DEI TITOLARI — DISCIPLINA DELL'IMPRESA RADIO-TELEVISIVA PRIVATA E DELLA CONCORRENZA.

ART. 22.

(Licenze per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati).

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve ottenere apposita licenza.

La licenza ha carattere oneroso, ed è rilasciata contro il pagamento dei canoni e tasse di cui all'articolo 44 della presente legge.

La licenza ha la durata di 6 anni, non è trasferibile e deve indicare le frequenze sulle quali l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, la esatta ubicazione topografica e l'area da servire, nonché le altre caratteristiche tecniche dell'impianto e gli altri elementi prescritti.

ART. 23.

(Numero massimo di licenze consentite).

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo alla titolarità delle licenze è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza.

Non possono ottenere la licenza società le quali siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con soggetti già titolari di licenza, né società a cui partecipino soggetti i quali partecipino altresì a società titolari di licenza.

ART. 24.

(Requisiti dei richiedenti — Forma delle imprese).

La licenza può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private, che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza può essere altresì rilasciata a società non aventi personalità giuridica ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché i titolari delle quote di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Per ottenere la licenza le persone giuridiche e le società di persone o di capitali non possono svolgere, a norma di statuto, attività diverse da quella radiotelevisiva o comunque attinenti all'informazione e allo spettacolo.

La licenza non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a partecipazione pubblica e ad istituti di credito, né a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità e agenzie pubblicitarie.

Gli Enti pubblici, anche economici, le società a partecipazione pubblica, gli istituti di credito non possono né direttamente né indirettamente partecipare a società titolari di licenza.

La licenza non può altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne penali o pene detentive per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

ART. 25.

(Contenuto delle domande).

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 22 deve essere presentata alla segreteria del Comitato nazionale per le radiodiffusioni nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del bando, emanato dal Comitato stesso, contenente l'indicazione del numero delle licenze che possono essere assentite per ciascun ambito locale.

La domanda deve specificare il tipo di licenza, radiofonica o televisiva, richiesta, l'ambito locale per il quale si concorre, le caratteristiche tecniche dell'impianto risultanti dal progetto tecnico da allegare, e deve contenere la dichiarazione del richiedente relativo al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente, compresi quelli specificati alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 35 e il nome del responsabile dei programmi;

b) il piano di massima economico-finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza, con indicazioni sull'eventuale ricorso a contribuzioni volontarie;

c) gli elementi relativi ai criteri indicati dal successivo articolo 26, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) gli ambiti locali per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza.

Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti suddetti.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

ART. 26.

(Comparazione tra le domande).

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle frequenze disponibili il Comitato nazionale per le radiodif-

fusioni procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

- a) percentuale dei programmi auto-prodotti;
- b) percentuale dei programmi di produzione nazionale;
- c) spazio destinato all'accesso;
- d) spazio destinato a notiziari giornalistici;
- e) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo o in quello della editoria e dello spettacolo.

Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e d) sono indicati su base settimanale; per gli stessi il Comitato stabilisce un limite massimo.

Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo viene compilata una graduatoria rispettivamente per la radiofonia e per la televisione, comprendente tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione della domanda. Le licenze sono rilasciate sulla base di detta graduatoria. La graduatoria ha validità biennale. Qualora durante il predetto periodo, risultino disponibili frequenze per rinuncia, revoca o decadenza delle licenze, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

È ragione di revoca della licenza l'ingannevole comportamento del richiedente che non rispetti quanto da egli stesso dichiarato alle lettere a), b), c) e d) che gli ha consentito di accedere alla graduatoria.

Alla scadenza del biennio di validità della graduatoria o all'atto dell'esaurimento della graduatoria stessa, qualora si verificino disponibilità di frequenze per rinuncia, revoca o decadenza della licenza, il Comitato nazionale per le radiodiffusioni emana il bando di cui all'articolo precedente.

ART. 27.

*(Doveri dei titolari
di emittenti radiotelevisive private).*

Il titolare della licenza di cui all'articolo 22 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

Il titolare della licenza deve tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui debbono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché alla loro provenienza con l'indicazione degli estremi del contratto di acquisizione o con la specificazione della attività di produzione.

Il titolare della licenza è tenuto altresì al rispetto delle norme previste dai successivi articoli 33 e 41 della presente legge.

ART. 28.

(Responsabile dei programmi).

Il titolare della licenza di cui all'articolo 22 è tenuto ad indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'impianto, dandone comunicazione a norma del successivo articolo 36.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

ART. 29.

(Tempo di trasmissione - Percentuali di programmazione originale).

I titolari delle licenze radiofoniche sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di sei ore giornaliere e 48 settimanali.

I titolari delle licenze televisive sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e quaranta ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni di immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al trenta per cento del totale settimanale, per le trasmissioni televisive effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, e per le trasmissioni radiofoniche effettuate nel periodo compreso fra le ore 7 e le ore 12, nonché al venti per cento del totale settimanale per le trasmissioni effettuate nelle altre ore della giornata.

Si considerano originali i programmi ideati e realizzati in proprio o in coproduzione tra più titolari di licenza. In tale ultimo caso si valuta la quota imputabile ai singoli partecipanti. La percentuale dei programmi ideati e realizzati in proprio non può in alcun modo essere inferiore al cinquanta per cento dei programmi originali.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il titolare della licenza deve risultare indicato nei titoli di testa del programma trasmesso come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, non si applicano alle trasmissioni di radiodiffusione sonora.

In caso di violazione del presente articolo, il Comitato diffida il titolare della licenza. In caso di ulteriore violazione, il Comitato dispone la revoca della licenza.

ART. 30.

(Trasmissione di film e telefilm).

La trasmissione dei film di lungo metraggio, ad eccezione di quelli realizzati come prodotti originali, non può essere effettuata se non sia decorso un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private debbono riservare almeno il cinquanta per cento del tempo dedicato alla trasmissione di films di lungo, medio e corto metraggio a quelli di produzione nazionale o di Paesi facenti parte della Comunità economica europea.

A tutela dell'integrità dell'opera e del diritto d'autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali dell'opera stessa.

Non è ammessa la trasmissione televisiva di films ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni diciotto.

In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo.

ART. 31.

(Pubblicità).

La pubblicità diffusa dalle emittenti radiofoniche televisive private non può superare il quindici per cento delle ore giornaliere di trasmissione e comunque il dodici per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione dei programmi.

I contratti di pubblicità non possono contenere clausole in base alle quali il titolare della licenza radiofonica o televisiva sia obbligato, per ottenere i messaggi pubblicitari, a trasmettere programmi diversi dai messaggi pubblicitari stessi.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela dei consumatori.

ART. 32.

(Trasmissioni preelettorali).

Durante la campagna elettorale per la elezione dei membri del Parlamento na-

zionale ed europeo, degli organi regionali, provinciali e comunali, le emittenti radiotelevisive private possono riservare a pagamento, a favore delle liste che concorrono alle elezioni, tempi di trasmissione non superiori al quindici per cento del totale delle ore di trasmissioni settimanali.

A tal fine, entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti debbono comunicare al Comitato regionale radiotelevisivo della regione in cui ciascuna emittente opera, il numero complessivo di ore riservate alle trasmissioni preelettorali, gli orari della giornata in cui saranno effettuate, nonché le tariffe fissate per le singole trasmissioni ed i meccanismi per accedervi.

Tutte le liste ammesse alle elezioni hanno diritto di accedere al servizio a parità di condizioni, con il limite che ciascuna lista non può usufruire, per ogni emittente, di un tempo superiore al venti per cento di quello complessivamente destinato alle trasmissioni elettorali.

Scaduto il termine di cui al secondo comma gli elenchi delle emittenti che offrono spazi per il servizio di propaganda elettorale, con l'indicazione del tempo riservato a tali trasmissioni e delle condizioni tariffarie, possono essere consultati dai rappresentanti delle liste ammesse a concorrere alle elezioni, i quali presentano al Comitato regionale radiotelevisivo la richiesta di accesso al servizio con l'indicazione delle emittenti presso cui desiderano effettuare le trasmissioni.

La priorità fra le liste, fermi i limiti di cui al terzo comma, è determinata dall'ordine di presentazione delle domande.

Le emittenti radiotelevisive private che intendano riservare tempi di trasmissioni elettorali secondo quanto stabilito al primo comma avvalendosi dei collegamenti ammessi dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge debbono comunicare quanto previsto dal secondo comma alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Alla medesima condizione vanno riferite nel caso le procedure del quarto e quinto comma.

Sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo vigila, raccogliendo l'apposita documentazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale provvede, in caso di violazione delle stesse, a trasmettere al Comitato nazionale per le radiodiffusioni motivata richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 40.

ART. 33.

(Comunicati di organi pubblici).

Per soddisfare esigenze di pubblica necessità il Governo, le regioni, le province, i comuni, negli ambiti di propria competenza, possono chiedere la trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e, comunque, nelle fasce orarie più opportune in relazione al contenuto e alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

ART. 34.

(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).

Negli articoli 38, 39 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la parola « autorizzazione » è sostituita dalla parola « licenza ».

Le domande per ottenere le licenze di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono essere presentate al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, le potenze e le altre caratteristiche tecniche ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché l'emittente direttamente ricevuta il cui programma si intende diffondere.

Ai fini del rilascio delle licenze il Comitato verifica la disponibilità delle frequenze nell'area interessata dagli impianti ripetitori, tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico nazionale e delle richieste di licenze per impianti radiotelevisivi privati.

Le eventuali interconnessioni fra impianti ripetitori sono realizzate in conformità delle disposizioni della presente legge.

Le licenze previste dal presente articolo possono essere rilasciate solo in seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie

ART. 35.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private).

È istituito presso il Comitato nazionale per le radiodiffusioni il registro nazionale delle emittenti private radiofoniche e televisive. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari delle licenze di cui ai precedenti articoli 22 e 34 nonché le imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

Entro trenta giorni dal rilascio della licenza il titolare deve depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante della impresa, dalla quale risultino il nome e la ragione sociale della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, qualora l'impresa sia costituita in forma di società, copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia della licenza;

d) comunicazione del responsabile dei programmi;

e) copia degli accordi con emittenti operanti in altri ambiti locali per le trasmissioni in interconnessione previste dall'articolo 3 della presente legge.

Le imprese di produzione o di distribuzione o concessionarie di pubblicità,

oltre alla dichiarazione ed agli atti indicati nel comma precedente devono depositare una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.

Le variazioni concernenti il contenuto dei documenti di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere comunicati al Comitato nazionale per le radiodiffusioni entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Agli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

ART. 36.

(Imprese titolari di licenze per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati).

Ai fini della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto e le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazio-

nale delle imprese radiotelevisive private.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della licenza di cui all'articolo 22 costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 34 e ad esse collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio delle società con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere la iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi posseduti.

Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della licenza di cui all'articolo 22, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Comitato nazionale per le radiodiffusioni entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto.

Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo tale da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio di

poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Agli amministratori che violano le disposizioni precedenti si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

ART. 37.

*(Trasferimento di proprietà
delle imprese radiotelevisive).*

Deve essere data comunicazione scritta al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, per la iscrizione nel registro di cui all'articolo 35, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle aziende radiotelevisive ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari delle licenze che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o delle proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

In ogni caso il periodo di durata della licenza rimane quello dell'assegnazione originaria secondo quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

Il trasferimento è nullo qualora avvenga nei confronti di un soggetto che non possieda i requisiti previsti dalla presente legge.

Il trasferimento è altresì nullo qualora comporti una modifica dei requisiti per cui la licenza era stata assegnata in con-

formità alle disposizioni dell'articolo 26 della presente legge.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

ART. 38.

(Bilanci delle emittenti private).

Le emittenti radiotelevisive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Comitato nazionale per le radiodiffusioni i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato.

Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore della emittente.

Il titolare della licenza, il legale rappresentante e gli amministratori dell'impresa che omettano il deposito del bilancio ovvero non vi provvedano nel termine indicato nel primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 3 a 10 milioni di lire.

Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 39.

*(Imprese concessionarie di pubblicità.
Imprese di servizi).*

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione e di distribuzione di programmi e le altre imprese diverse dalle emittenti che operano nel settore radiotelevisivo devono presentare al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private.

Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo 38 che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni emittente, le modalità dei pagamenti stessi, le entrate delle imprese in relazione alle singole emittenti ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antioligopolistiche.

Alle imprese di cui al comma precedente è vietato stipulare contratti in esclusiva con più di una emittente in ciascun ambito locale.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, delle imprese di cui al primo comma.

È altresì vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, delle emittenti radiotelevisive da parte delle imprese di cui al primo comma. Tali imprese sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 35 dei dati indicati nell'articolo stesso per le emittenti radiotelevisive private.

CAPO III.

SANZIONI E NORME FINALI
E TRANSITORIE.

ART. 40.

(*Sanzioni amministrative*).

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dagli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, o dalla licenza, il Comitato nazionale per le radiodiffusioni, disposti i necessari accertamenti ed informata, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorità giudiziaria, contesta all'interessato i relativi risultati e gli assegna un termine per le eventuali giustificazioni. Trascorso tale termine, delibera in ordine all'eventuale decadenza.

La decadenza è obbligatoria nei casi:

a) di sentenza penale in giudicato per uno dei reati previsti dalla presente legge;

b) di persistente inadempimento alla diffida di osservare le norme tecniche previste dal codice postale o dal regolamento di cui all'articolo 42 della presente legge;

c) di violazione delle norme relative al divieto di concentrazione;

d) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 27;

e) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 24 per il titolare della licenza o dall'articolo 28 per il direttore responsabile, qualora quest'ultimo non sia stato immediatamente sostituito;

f) di persistente violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

g) di mancato inizio delle trasmissioni entro 90 giorni dal rilascio della licenza o di interruzione ingiustificata delle trasmissioni per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Quando la decadenza è facoltativa, il Comitato può deliberare di diffidare il titolare della licenza, assegnandogli un termine per regolarizzare l'esercizio.

Trascorso inutilmente tale termine, la decadenza opera di diritto.

Qualora sia stata promossa azione penale per uno dei reati previsti dalla presente legge, il Comitato può disporre la temporanea sospensione della licenza fino alla definizione del procedimento di accertamento della violazione. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La decadenza della licenza comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

ART. 41.

(Controlli).

Il Comitato nazionale per le radiodiffusioni può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite del comitato regionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con la indicazione dei relativi orari.

ART. 42.

(Regolamento di attuazione).

Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale per le radiodiffusioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento che si rendessero necessari.

ART. 43.

(Canoni e tasse).

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata alla presente legge.

ART. 44.

(Modifica dell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. - *(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazioni. - Sanzioni).* — Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o la licenza di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile non pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere

locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accennato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO.

Numero di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
------------------	---	-----------------------	-------------------	------

128 Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:

1) di impianti televisivi, per ciascun impianto:

— tassa di rilascio o di rinnovo	676.000	ordinario
— tassa annuale	338.000	ordinario

2) di programmi radiofonici, per ciascun impianto:

— tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario
— tassa annuale	100.000	ordinario

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferiscono.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO.

Numero di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
------------------	---	-----------------------	-------------------	------

129 Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti esclusi dalla attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto e ciascun soggetto:

1) nel settore televisivo:

— tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario
— tassa annuale	100.000	ordinario

2) nel settore radiofonico:

— tassa di rilascio o di rinnovo	30.000	ordinario
— tassa annuale	15.000	ordinario

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferiscono.